



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE Q

REATI IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO



Parte speciale Q

REATI IN TEMA DI ABUSI DI MERCATO

La parte speciale “Q” è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell’art 25 *sexies* d.lgs. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili e i protocolli di prevenzione attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1.1 Art. 184 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58: Abuso di informazioni privilegiate

1.1.1 Testo della norma

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).

1.1.2 Autore del reato

Per art. 184, c. 1, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.



Per art. 184, c. 2, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

1.1.3 Descrizione

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata insider trading:

1. la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;
2. la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider dealing", è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, per «informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi».

Deve esserci, quindi, un nesso di causalità tra l'alterazione della quotazione degli strumenti finanziari e la divulgazione della notizia, il quale dovrà essere accertato o attraverso un calcolo probabilistico oppure, a posteriori, con una valutazione logica.

Per quanto riguarda la prima condotta (quella che consiste nell'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui sopra), essa si concretizza nel compimento, diretto o per interposta persona, di operazioni su strumenti finanziari, anche se per conto di terzi, da parte del soggetto che sia a conoscenza di informazioni riservate che "suggeriscono" la realizzazione di tali operazioni.

La seconda condotta riguarda la semplice comunicazione di tali informazioni a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione ovvero dell'ufficio. In tal caso non è più l'insider il protagonista, ma viene sanzionata solo ed unicamente l'uscita dell'informazione dalla sfera di soggetti che avrebbero dovuto e potuto conoscerla per ragioni legate alla loro professionalità.

La terza condotta sanzionata è quella della raccomandazione od induzione di terzi, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni descritte nel delineare la condotta per prima sanzionata. Il dolo deve coprire tutti gli elementi oggettivi: il possesso della notizia privilegiata, il carattere privilegiato della stessa, la sua potenzialità modificativa del prezzo dello strumento finanziario.

L'interesse tutelato da tale norma è il mercato, o meglio la sua appetibilità. Pur utilizzando il termine "chiunque", tra i soggetti attivi in realtà vengono contemplati coloro che ricoprono determinate qualifiche o che svolgono determinate funzioni (comma 1), in grado di possedere, per questo, informazioni privilegiate: ecco perché, in realtà, si deve considerare una fattispecie propria.

Sono chiamati insiders primari, i quali si dividono in corporate insiders (se ricoprono stabilmente una carica all'interno della società, come gli amministratori, i dirigenti, i sindaci, i dipendenti) ed in temporary insiders, se vengono a conoscenza delle informazioni privilegiate in ragione di un'attività solo temporanea svolta all'interno della società (come la consulenza legale).

Si tende ad escludere dal novero dei soggetti attivi chi sia portatore di conoscenza occasionale o da questi fortuitamente acquisita. Il reato si consuma con il compimento dell'operazione o con la comunicazione della notizia.

La condanna per questo reato comporta anche l'applicazione, per una durata compresa tra i sei mesi e i due anni, delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o un'arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A.,



nonché della pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale; comporta, altresì, la confisca, anche per equivalente, del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Art. 180 del TUF(Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intendono per:a) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

Art. 1 del TUF(Definizioni)(...) 2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

1. valori mobiliari;
2. strumenti del mercato monetario;
3. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
8. strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali.

1.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto).
- Un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini su strumenti finanziari con un solo soggetto o con soggetti differenti tra loro collegati.
- Un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della società prima dell'annuncio di un importante evento societario.
- I soggetti che diffondono alla clientela studi, ricerche o raccomandazioni basate su informazioni privilegiate.
- Un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo.



- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, raccomanda o induce altri, sulla base di esse, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari.
- Un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni price sensitive relative alla società. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni.
- Indici di un possibile abuso di informazioni privilegiate possono essere i seguenti: 1) un soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario; 2) un soggetto che in passato ha investito solo in fondi comuni, all'improvviso acquista strumenti finanziari emessi da una specifica società; 3) un soggetto che in passato ha investito solo in blue chip sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido; 4) un soggetto che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (buy and hold) effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione price sensitive e, quindi, chiude la posizione.
- Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.
- La negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, di azioni della Società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
- La comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della Società in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
- La raccomandazione a terzo o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della Società in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.

1.2 Art. 185 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58: Manipolazione del mercato

1.2.1 Testo della norma

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.



1.2.2 Autore del reato

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da “Chiunque”.

1.2.3 Descrizione

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Essendo un reato a dolo generico, affinché si consumi, risulta sufficiente la realizzazione delle condotte, rimanendo irrilevante l'effettiva verifica degli eventi di pericolo. Deve quindi sussistere la coscienza e la volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Con tale norma si vogliono tutelare l'interesse superindividuale sia della stabilità del mercato, sia del sistema bancario.

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di “aggiotaggio” all'art. 2637 c.c. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o “in fase” di quotazione. La nozione di “strumenti finanziari” ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali fosse stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale era stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

1.2.4 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva però solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).
- Un soggetto prende una posizione ribassistica su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo (Trash and cash



- Screditare e incassare).
- Viene modificato il bid-ask spread (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo spread è un fattore per la determinazione del prezzo di tale operazione.
- Operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni.
- Operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.
- Operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni).
- Ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni.
- Operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa.
- Sono poste in essere operazioni di acquisto di titoli per volumi consistenti provocando un significativo apprezzamento del titolo, allo scopo di far ritenere plausibile agli operatori un'imminente conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
- Indici di un possibile operazione di manipolazione del mercato possono essere i seguenti: Chiunque diffonde notizie false o fuorvianti concretamente idonee ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari dell'emittente medesima (a tal fine, possono rilevare anche le dichiarazioni del dipendente di un ente azionista dell'emittente relative ad un cospicuo pacchetto azionario in procinto di essere acquistato o ceduto – Spreading false/Misleading information through the media, Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione).
- Chiunque apre una posizione per chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento (Opening a position and closing it immediately after its public disclosure, Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).
- Operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.).
- Operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato.
- I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio (Colluding in the after market of an Initial Public Offer - Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico).
- Condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto future su merci (Other behaviour designed to spread false / misleading information – Altri comportamenti preordinati alla



diffusione di informazioni false o fuorvianti).

- I soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante (Abusive squeeze, Comprimere in modo abusivo il mercato).
- Operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato.
- Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, cross orders) (Improper matched orders, Ordini abbinati in modo improprio).
- Un operatore "crea" il mercato attraverso il sistema di contrattazione continua presentando contemporaneamente una coppia di prezzi, quello al quale è disposto a comprare o bid (quotazione denaro) e quello al quale è disposto a vendere o ask (quotazione lettera) (Excessive bid-ask spread - Eccessive quotazioni "denaro - lettera").
- Acquisto o vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni (Marking the close - Segnare il prezzo in chiusura).
- Inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi)(Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo) (Placing orders with no intention of executing them, Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli).
- Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione (Dissemination of false or misleading market information through media, including theInternet, or by any other means, Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo).
- Conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato). Questa strategia può essere realizzata anche mediante la ripartizione della partecipazione tra diversi soggetti (es. società del gruppo, società collegate), in modo che nessuno di essi superi le soglie che comportano gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF. L'emittente o un'azionista rilevante può utilizzare tale condotta manipolativa per evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, specie in occasione di un'assemblea dei soci chiamata



ad esprimersi su scelte organizzative o operazioni strategiche, ovvero per conseguire il controllo della società, prevedendo o anticipando l'intervento di soggetti terzi (Concealing ownership, Celare la proprietà).

- Operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario.
- Si apre una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi si effettuano ulteriori acquisti e/o si diffondono fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati (Pump and dump, Gonfiare e scaricare).
- Un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto).
- Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Tale strategia manipolativa ha, in genere, ad oggetto il titolo ordinario, poiché è il titolo che guida gli altri titoli emessi, e può essere posta in essere (mediante accordi e/o finanziamenti) anche di concerto con altri soggetti del mercato che detengano importanti partecipazioni sul titolo. Ad esempio, ai fini del decreto n. 231/01, può attuare questo tipo di manipolazione il dipendente di un ente-azionista rilevante dell'emittente che, nell'interesse o a vantaggio del primo, costituisce una soglia minima al corso dei prezzi per evitare che gli stessi raggiungano valori che rendono meno conveniente l'esercizio di opzioni sul medesimo titolo ovvero altri strumenti finanziari ad esso collegati. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa (Creation of a floor in the price pattern, Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi).
- Un'inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di clienti in un determinato periodo di tempo.
- Operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione.
- Un'inusuale concentrazione di operazioni e/o ordini con un solo cliente o con differenti conti di un medesimo cliente o con un limitato numero di clienti, specie se i clienti sono tra loro collegati.
- Effettuazione di un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario (Painting the tape - Alterazione del quadro delle operazioni).
- Effettuazione di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo (Wash trades - Operazioni fittizie).
- Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.) (Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market, Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato).



3. Le macro aree sensibili in relazione ai reati di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

Gas Intensive S.c.a.r.l. non rientra nel novero degli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea. In quanto tale non è diretta destinataria di obblighi di *disclosure* verso il mercato.

Presupposto per la configurabilità dei reati in oggetto è il possesso dell'informazione privilegiata, in ragione della qualità dell'agente. In questo senso, Gas Intensive S.c.a.r.l., può essere potenzialmente esposta al rischio di un uso illecito di informazioni privilegiate riguardanti le consorziate, (*corporate informations*) di cui gli esponenti della società vengono in possesso in esecuzione dell'attività lavorativa svolta.

Inoltre, in ragione della propria attività istituzionale, Gas Intensive S.c.a.r.l., può disporre di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso, come quelle riguardanti lo stoccaggio, il consumo, o il trasporto del gas naturale e che hanno ad oggetto eventi o fatti di natura non strettamente economica e finanziaria, ma potenzialmente produttivi di produrre effetti, anche indiretti, sul valore di uno o più strumenti finanziari (*market informations*).

Per altro verso la società, seppur attraverso un partner tecnico, opera nel mercato all'ingrosso del gas naturale eseguendo compravendite di commodity, sui mercati fisici o finanziari, per conto proprio o di terzi, e, per quel che qui importa, operazioni su strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati e sui circuiti Over the Counter ("OTC"), con sottostante gas naturale, per la gestione del rischio del prezzo della commodity derivante dall'esposizione commerciale.

Con riferimento agli illeciti e alle condotte sopra esposte, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- 1) Gestione delle informazioni che possono influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari, ovvero delle cd. informazioni privilegiate relative alle società consorziate quotate che Gas Intensive detiene in ragione della propria attività (nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali concernenti l'acquisto di gas naturale; obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi);
- 2) Gestione del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate;
- 3) Acquisizione, vendita o altre operazioni relative a derivati su merci ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
- 4) Emissione di comunicati contenenti informazioni in grado di influire sul prezzo di strumenti finanziari di società consorziate quotate, ovvero sul prezzo di strumenti finanziari (derivati su merci) ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;



4. Procedure aziendali, protocolli preventivi di sistema e protocolli preventivi specifici rilevanti ai fini della parte speciale “Q” e individuazione dei relativi responsabili

Nell'espletamento di tutte le operazioni in grado di avere attinenza con i reati in tema di abusi di mercato, i protocolli elaborati dalla Società sono di due tipi (di sistema e specifici).

PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI

I protocolli specifici devono perseguire le seguenti *finalità*:

1) Abuso di informazioni privilegiate

- a) mappatura delle possibili tipologie di informazione privilegiata che possono circolare all'interno delle diverse aree di *business*;
- b) rendere assolutamente trasparente e ricostruibile il passaggio circolazione/propagazione delle informazioni riservate tra settori della Società che svolgono servizi diversi;
- c) rendere il personale, ad ogni livello, e tutti coloro che agiscono per la Società in attività che possano risultare sensibili, edotti dei doveri di riservatezza cui essi sono vincolati e dei rischi in cui incorrono a seguito di eventuali violazioni;
- d) regolare tenuta e aggiornamento dei registri delle persone in possesso di informazioni privilegiate nonché del registro dei conflitti di interesse;
- e) formare adeguatamente il personale “a rischio” sugli adempimenti legislativi ed aziendali afferenti tale materia onde non lasciare spazi di interpretazione che potrebbero danneggiare;
- f) offrire ai dipendenti e a coloro che operano per la società un supporto tecnico che consenta loro di valutare in tempo adeguato la *sensitivity* di una informazione;
- g) estensione tramite apposite clausole contrattuali di specifici obblighi di riservatezza a carico di *outsourcer/* consulenti che in virtù dell'attività prestata possono venire a conoscenza di informazioni privilegiate;
- h) chiarire che l'uso di una informazione acquisita nell'esercizio di una propria funzione aziendale per finalità estranee a quelle tipiche contrasta con i principi comportamentali cui deve ispirarsi l'operatività della società;

Per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, occorre dunque che la Società “segua” la filiera della informazione: dalla sua acquisizione e quindi dalla fonte di produzione della stessa, alla fase della sua fisiologica circolazione.



I presidi e principi procedurali relativi a detto settore possono dunque così sintetizzarsi:

- tracciabilità della informazione: deve essere sempre tracciabile il percorso che l'informazione segue in azienda, sì da evitare possibili dispersioni anomale delle notizie;
- soggetto responsabile: deve essere identificabile, in azienda, un soggetto/struttura responsabile della gestione interna e verso l'esterno delle informazioni riservate. In particolare, a tale figura potrebbe essere demandato altresì il compito di "gestire" gli adempimenti connessi all'ipotesi di c.d. "ritardo" nella diffusione al mercato delle informazioni;
- obblighi di riservatezza: occorre prevedere un obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite, ad esempio, dagli investitori o di cui comunque si disponga in ragione della propria funzione. Deve essere, quindi, chiaramente vietato rivelare a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza; obbligo di riservatezza che viene imposto anche al partner tecnico, che gestisce attività in nome e per conto della società;
- adeguatezza delle procedure e dei sistemi informatici (sicurezza organizzativa e sicurezza "fisica"): le informazioni privilegiate, ove contenute nei supporti del sistema informatico o in supporti di qualsiasi natura, devono essere adeguatamente protette, in modo da assicurare l'accesso controllato e limitato ai soggetti autorizzati; ciò significa, quindi, che i supporti recanti informazioni riservate devono essere custoditi in locali o "luoghi informatici" ad accesso fisico ed elettronico controllato (es. parole chiave per l'accesso, crittografia, ecc.);
- operazioni personali: deve essere chiaramente vietato il compimento di operazioni personali, anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni;
- rapporti con la stampa e comunicazioni esterne: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate dalla società;
- circolazione delle informazioni: in ogni caso, devono essere previste procedure atte a prevenire lo scambio di informazioni confidenziali tra le strutture addette a funzioni diverse: la Società provvede, ove siano consentiti scambi di informazioni tra diverse funzioni, ad un controllo effettivo e costante dei comportamenti tenuti nello svolgimento di tali funzioni.

Poiché Gas Intensive S.c.a.r.l. è società non quotata che non emette strumenti finanziari, profili di rischio possono riguardare solo informazioni acquisite presso terzi.

In questo senso è previsto che il Responsabile operativo, qualora la società intrattenga rapporti commerciali con società consorziate quotate, disponga l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate. In esso sono inseriti i nominativi delle persone che, in ragione della loro attività lavorativa, sono direttamente coinvolti nell'operazione con la consorziata quotata. La tenuta del suddetto registro è affidata a una funzione aziendale all'uopo individuata.

I soggetti chiamati a intrattenere rapporti con la consorziata quotata sono chiaramente individuati.

Vige un preciso obbligo di riservatezza e il divieto di utilizzare le informazioni privilegiate per finalità differenti da quelle istituzionali.

2) Manipolazione del mercato

Manipolazione informativa

Per quanto attiene alla manipolazione informativa è necessario, pertanto, che la società, adotti misure idonee ad evitare:

- a) la diffusione di notizie non corrette relative a strumenti finanziari (derivati su merci), ad emittenti o ad altri elementi in grado di influenzare le scelte degli investitori;
- b) il compimento di operazioni che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari;
- c) il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette;
- d) la violazione di obblighi di riservatezza in relazione ad operazioni con le società consorziate;



A tal proposito la società provvede pertanto a:

- adottare procedure volte a garantire la correttezza, chiarezza e accuratezza dei dati forniti al mercato, sia con riferimento a quelli direttamente attinenti alla attività della società, sia con riguardo a quelli diffusi, nel contesto o in occasione di rapporti con le società consorziate;
- assicurare che le operazioni poste in essere, anche attraverso il partner tecnico siano – con riferimento alle modalità, alla tempistica, ai soggetti coinvolti, alla natura o quantità dei beni oggetto di negoziazione, al mercato di riferimento, all'eventuale influenza esercitabile sul mercato – corrette, trasparenti ed effettive, con previsione di espresso divieto di realizzare condotte volte, in via esclusiva, prevalente, secondaria o residuale, a fornire al mercato una rappresentazione falsa, errata o semplicemente non corretta o completa in merito agli strumenti finanziari trattati;
- garantire che informazioni apprese non siano utilizzate per scopi diversi da quelli necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Al riguardo, in via generale, è opportuno rimarcare che "le informazioni" possono riguardare non soltanto in via diretta ed immediata strumenti finanziari negoziati (derivati su merci), ma anche le società consorziate quotate, con riguardo ad attività o iniziative destinate a riflettersi sull'immagine di cui l'ente gode presso il mercato (ad esempio, accordi negoziali, variazioni nella governance, dati previsionali, ecc.).

Inoltre, premesso che la diffusione di informazioni ingannevoli può avvenire in vari modi (mezzi di informazione, internet e altri mezzi di comunicazione telematica), particolare attenzione deve essere dedicata agli strumenti tramite i quali vengono veicolate all'esterno informazioni relative alla società, alla sua attività e/o ai rapporti con le società consorziate.

Al riguardo (internet, intranet, ecc.) la società provvede a:

- improntare anche l'utilizzo di questo canale di comunicazione al principio di correttezza;
- curare la precisione, la completezza e l'aggiornamento del sito, con particolare riguardo alla sezione "comunicati stampa".

La società, inoltre, provvede affidare a specifiche funzioni aziendali il compito di curare la trasmissione alla stampa e agli altri mezzi di comunicazione. In particolare, assicura:^[1]

- l'attenta verifica, anche attraverso il coinvolgimento di altre funzioni cui compete il trattamento degli strumenti finanziari e/o i rapporti con le società consorziate, della veridicità, correttezza e completezza della notizia da parte della funzione cui essa compete;
- la trasmissione dell'informazione alla funzione deputata alla sua diffusione all'esterno affinché ne curi l'inoltro, con mezzi ufficiali, ai soggetti deputati a riceverla, curando che ciò avvenga in modo da garantire il permanere delle caratteristiche di completezza, veridicità e correttezza.

Inoltre, è assolutamente fatto divieto di divulgare:

- informazioni confidenziali attinenti in particolare a progetti, trattative, manifestazioni di intenti con le società consorziate: la società adotta misure idonee a prevenire la diffusione di dette informazioni, e provvede affinché tali misure siano rispettate anche da partner tecnico, qualora questo venga a conoscenza delle suddette informazioni nell'espletamento delle sue attività.

In questo senso, i comunicati stampa sono redatti nel rispetto di norme legali e regolamentari e comunque nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e parità di accesso all'informazione.

L'Amministratore delegato predisponde la bozza del comunicato stampa servendosi dell'ausilio delle specifiche funzioni esterne ed interne e/o del partner tecnico e provvede a trasmetterla al Presidente della società che, una volta vagliato il rispetto dei requisiti, provvede a inoltrarla alla funzione aziendale che ha il compito di curarne la trasmissione alla stampa e agli altri mezzi di comunicazione.



Manipolazione operativa

Per quanto attiene alla manipolazione operativa, i protocolli specifici devono perseguire le seguenti finalità:

- mappare le aree aziendali esposte al rischio di manipolazione;
- adottare procedure operative che vietino espressamente le pratiche manipolative nonché quelle che pur non configurando un illecito potrebbero costituire il presupposto o la preparazione dello stesso;
- regolare tenuta e aggiornamento dei registri delle persone in possesso di informazioni privilegiate nonché del registro dei conflitti di interesse;
- creazione di presidi di segregazione fisica (*chinese walls*);
- costante aggiornamento del sistema delle deleghe aziendali che identifica ruoli, responsabilità e autorizzazioni concesse a ciascun dipendente in ragione dell'attività svolta nell'area/funzione di appartenenza;
- formare adeguatamente il personale "a rischio" sugli adempimenti legislativi ed aziendali afferenti tale materia onde non lasciare spazi di interpretazione che potrebbero danneggiare.

Il sistema di controllo a presidio dell'attività a rischio prevista si basa su:

- livelli autorizzativi definiti e in particolare approvazione da parte degli organi competenti in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe:
 - o del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita di strumenti finanziari;
 - o delle delibere volte all'autorizzazione degli investimenti/disinvestimenti partecipativi;
 - o dei limiti operativi previsti dal processo di investimento deliberati dal Consiglio di amministrazione per la gestione del portafoglio titoli;
- attività di controllo sulle operazioni di compravendita di titoli eseguite sui mercati;
- tracciabilità del processo sia a livello informativo sia in termini documentali: in particolare le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sono gestite attraverso sistemi applicativi dedicati, nei quali sono mantenuti tutti i dettagli delle transazioni effettuate;
- individuazione di intermediari abilitati a operare con la società modalità di negoziazione e conclusione delle operazioni;

Si ricorda che Gas Intensive è una società consortile, nata da un'intesa promossa da numerose Associazioni di Categoria aderenti a Confindustria rappresentative di imprese ad alto consumo energetico. In tal senso, lo scopo perseguito da Gas Intensive è quello di aggregare la domanda di gas naturale degli associati delle suddette Associazioni di Categoria in modo tale da consentire loro di beneficiare delle opportunità derivanti dalla liberalizzazione del mercato del gas naturale. MET Energia Italia S.p.A. dispone di specifiche competenze e professionalità nel mercato delle energie, in particolare delle competenze necessarie per poter operare sul libero mercato dell'energia e del gas naturale come gestore del *portfolio energetico* dei propri clienti finali e per operare nel *trading* di gas naturale.

Dal punto di vista dei presidi di livello operativo in relazione a qualsiasi operazioni concernenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (derivati su merci) ed al fine di valutare se la stessa possa essere riconducibile, anche in linea teorica, ad un abuso di mercato, i soggetti coinvolti prestano attenzione:

- alla opportunità, congruenza e correttezza dell'operazione alla luce delle informazioni disponibili sul mercato e di quelle eventualmente acquisite in via preliminare;
- alle modalità tecniche con le quali l'operazione è posta in essere e alla relativa tempistica;
- alle finalità che si intendono perseguire;
- ai possibili effetti dell'operazione sul mercato.

I contratti derivati sono stipulati con l'obiettivo di gestire il rischio di prezzo delle commodity e il connesso rischio di cambio economico in un'ottica di ottimizzazione.

Non sono consentite operazioni in strumenti derivati aventi finalità speculative.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Sono ammesse esclusivamente operazioni su strumenti derivati con sottostante gas naturale, in conformità all'attività istituzionale della società.

Inoltre, tutte le operazioni concernenti strumenti finanziari, previa analisi sulla base dei criteri sopra enunciati, devono essere autorizzate, prima di essere compiute, dal Consiglio di Amministrazione, il quale ha il compito di consentire solo quelle effettivamente volute e quelle che la società intende realmente realizzare ai fini di investimento del suo patrimonio.

In particolare, l'Amministratore Delegato e/o i Responsabili muniti di delega, servendosi della consulenza del partner tecnico, verifica la fondatezza dell'operazione proposta che non sia in alcun modo idonea a indurre in errore gli operatori del mercato.

Segnatamente l'Amministratore Delegato descrive per iscritto l'operazione con riferimento all'oggettività della stessa, delle ragioni e del contesto in cui si colloca, esplicandone al Consiglio di Amministrazione i contenuti per l'approvazione dell'operazione.

La delibera del Consiglio di Amministrazione viene archiviata, assieme alla relazione predisposta dall'Amministratore Delegato.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

5. Controlli specifici da parte dell'OdV

Al fine di consentire all'OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative: 1) dell'emissione di comunicati stampa; 2) elenco operazioni su strumenti finanziari.